

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di TORREFAZIONE RIONEGRO S.R.L. in TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE

L'amministratore Unico della società "TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE" ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "TORREFAZIONE RIONEGRO S.R.L.", riuniti in Arezzo Via Del Maspino n. 24, hanno redatto progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile e sulla base dei rispettivi bilanci chiusi al 31/12/2021.

1- Società partecipanti alla fusione

Società incorporante:

- Tipo: Società a responsabilità limitata
- Denominazione sociale: **TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L UNIPERSONALE.**
- Sede legale Arezzo Via Del Maspino n. 24;
- Capitale sociale € 68.000,00 interamente sottoscritto e versato dai soci:
Magi Marco nella misura del 100% Pari ad € 51.000,00.
- Iscritta nel registro delle Imprese di Arezzo al n. AR127611;
- Iscritta all'Albo delle Imprese artigiane al n. 127611;
- Oggetto: commercio all'ingrosso e al minuto di coloniali, caffè, cacao, the, zucchero, biscotteria in pacchetti e la importazione, la torrefazione e la somministrazione del caffè
- Codice fiscale e partita IVA n.01637500511;

Società incorporanda:

- Tipo: Società a responsabilità limitata
- Denominazione sociale: **TORREFAZIONE RIONEGRO S.R.L.**
- Sede legale Arezzo Case Nuove di Ceciliano n. 77/B;
- Capitale sociale € 57.200,00 interamente sottoscritto e versato suddiviso tra i soci;
Sadocchi Renzo nella misura del 70% pari ad € 40.040,00;
Gori Angioletta nella misura del 30% pari ad € 17.160,00;
- Iscritta nel registro delle Imprese di Arezzo al n. 01430230514;
- Oggetto: commercio all'ingrosso e al minuto di coloniali, caffè, cacao, the, zucchero, biscotteria in pacchetti e la importazione, la torrefazione e la somministrazione del caffè;
- Codice fiscale e partita IVA n. 01430230514
- Iscritta nel registro delle Imprese di Arezzo al n. AR – 105217;

Viene precisato che la fusione è un'operazione di carattere straordinario che consente di unificare due o più società, sia nella compagine che nel patrimonio, la modalità attraverso cui tale concentrazione sarà eseguita sarà "la fusione per

incorporazione”, infatti nel nostro caso, si verificherà l'estinzione della sola società incorporata assorbita dalla società incorporante che continuerà a sussistere, conservando la propria individualità.

La fusione per incorporazione di cui al presente progetto scaturisce dalla necessità di riorganizzazione aziendale, che ha l'obiettivo della concentrazione in capo ad un'unica società (detta società incorporante) di tutti i rapporti giuridici e patrimoniali esistenti attualmente in capo alla società incorporanda.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione ha predisposto il presente progetto di fusione che è unico per tutte le società coinvolte nell'operazione e costituisce l'espressione finale delle scelte imprenditoriali e delle intese raggiunte, oltre che delle valutazioni intercorse.

Il presente progetto di fusione identifica le società partecipanti, la forma di fusione prescelta e indica i presupposti e le condizioni sui quali si intende realizzare l'operazione stessa.

2. Modifiche dello statuto sociale

In conseguenza della fusione della “**TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE**” lo statuto viene modificato l'articolo 5 per quanto riguarda il Capitale sociale che passa da € 68.000,00 ad € 125.200,00 imputato nel seguente modo:

Soci della **TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE.**

Magi Marco € 93.900

Soci della **TORREFAZIONE RIONEGRO S.R.L.**

Sadocchi Renzo € 21.910

Gori Angioletta € 9.390

3. Rapporto di cambio

Gli amministratori delle due società, dopo aver approfonditamente esaminato tutti gli aspetti relativi a tale delicato problema, dopo aver attentamente valutato le singole poste di bilancio, gli indici di solvibilità ed apprezzato il, valore del capitale economico delle società calcolato con criteri omogenei, dopo una verifica dei valori economici delle due società hanno determinato nel seguente modo il rapporto di cambio:

Wa: Valore effettivo della società incorporata **TORREFAZIONE RIONEGRO S.R.L.**

Wb: Valore effettivo della società incorporante **TORREFAZIONE MOKA PIU' UNIPERSONALE S.R.L.**

Na. N. quote società incorporata **TORREFAZIONE RIONEGRO S.R.L.**

Nb: N. quote società incorporante **TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE**

Come risulta dai bilanci presentati alla data del 31/12/2021 dalla due società partecipanti alla fusione risulta che:

Wa: Valore economico incorporata € 520.000,00

Wb: Valore Economico incorporante € 1.560.000,00

Na: quote **TORREFAZIONE RIONEGRO S.R.L.** n. 57.200,00

Nb: quote **TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE** n. 68.000,00

Pertanto il Capitale sociale della società dopo la fusione ammonterà ad € 125.200,00.

$520.000 / (520.000 + 1.560.000) = 520.000 / 2.080.000 = 25\%$ quota di partecipazione della **TORREFAZIONE RIONEGRO S.R.L.** ammonterà ad € 31.300,00.

$1.560.000 / (1560.000 + 520.000) = 1.560.000 / 2.080.000 = 75\%$ quota di partecipazione della società **TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE** ammonterà ad € 93.900,00.

Si devono assegnare ai soci dell'incorporata tante quote che consentano loro di ottenere il 25% del nuovo capitale sociale della S.R.L.

Sadocchi Renzo € 21.910

Gori Angioletta € 9.390

Si devono assegnare ai soci dell'incorporante tante quote che consentano loro di ottenere il 75% del nuovo capitale sociale della S.R.L.


Magi Marco € 93.900

Calcolo dell'avanzo di concambio

La società "**TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE**" Incorpora la società "**TORREFAZIONE RIONEGRO S.R.L.**"

Lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio di "**TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE**", chiuso al 31/12/2021 è il seguente:

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	144.760,66	Debiti a breve	327.607,89
Rimanenze	89.790,75	T F R	98.910,10
Crediti	1.176.978,04	Ratei e risconti	28.314,26
Disponibilità liquide	376.374,84	Patrimonio Netto	1.426.745,86
Ratei e risconti attivi	20.524,79		
Disavanzo di fusione	169.981,68		
TOTALE	1.978.410,76	TOTALE	1.978.410,76



Il capitale sociale della società "TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE" è composto da n. 68.000 quote del valore nominale di € 1 ciascuna.

Lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio della società "TORREFAZIONE RIONEGRO S.r.l.", chiuso al 31/12/2021, è il seguente:

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Immobilizzazioni	340.131	Debiti a breve	120.317
Rimanenze	60.066	Patrimonio netto	327.227
Crediti	131.861	Avanzo di fusione	120.000
Disponibilità liquide	35.486		
Totale	567.544	Totale	567.544

Il capitale sociale della società "TORREFAZIONE RIONEGRO S.r.l." è composto da n. 68.000 quote del valore nominale di € 1 ciascuna.

Il valore del Capitale Economico delle due società viene concordemente fissato nei seguenti rapporti:

1 TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE	€ 1.560.000,00
2 TORREFAZIONE RIONEGRO S.r.l.	€ 520.000,00

In base ai sopramenzionati valori e tenendo presente che la società "TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE" ha attualmente un capitale sociale di €68.000,00 suddiviso in quote di un Euro ciascuna, interamente sottoscritto e versato e che quindi, fatte le dovute proporzioni con i capitali economici effettivi delle due società, il nuovo capitale sociale della "TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE" *post fusione* viene determinato in 125.200,00 (dicinseurocentoventicinquemiladuecento).

Conseguentemente verrà essere applicato il seguente **rapporto di concambio**:

Ai soci della società incorporata (in concambio delle quote della stessa "TORREFAZIONE RIONEGRO S.R.L." ed a seguito del previsto aumento del capitale sociale della società incorporante dovranno essere assegnate complessivamente n. 31.300 quote del valore nominale di un € 1 cadauna della società stessa incorporante "TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE".

Coerentemente il nuovo capitale sociale determinato, post fusione, in:

"TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE"	€ 68.000,00
"TORREFAZIONE RIONEGRO S.R.L."	€ 57.200,00
TOTALE	€ 125.200,00

sarà esattamente ripartito:

nella misura del 25% alla "TORREFAZIONE RIONEGRO S.R.L." per

€ 31.300 quote dal V.n. di € 1 cadauna

nella misura del 75% alla "TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE" per

€ 93.900 quote dal V.n. di € 1 cadauna

Pertanto, la società incorporante "TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE", post fusione, presenterà il seguente stato patrimoniale:

Attività'		Passività'	
Immobilizzazioni	484.891	Debiti a m/ lungo	119.540
Crediti	1.308.839	Debiti a breve	455.609
Rimanenze	149.857	Capitale sociale	125.200
Disponibilità liquide	411.861	Fondo riserva	1.725.605
Ratei e risconti	20.525		
Disavanzo di fusione	49.981		
TOTALE	2.425.954	TOTALE	2.425.954

L'operazione di aggregazione ha generato, quindi, un DISAVANZO da concambio pari ad € 49.981, derivante dalla differenza tra i valori economici delle due società e il patrimonio delle stesse. Non è previsto conguaglio in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle quote della società incorporata

In conseguenza della stipula dell'atto di fusione le quote possedute dai soci della società incorporanda verranno sostituite con le quote della società incorporante in base al rapporto di cui al punto n 3.

5. Data a decorrere dalla quale le quote della incorporanda partecipano agli utili della incorporante

La data dalla quale le quote della incorporanda partecipano agli utili della incorporante è stabilita nel 1 gennaio 2022.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della incorporanda sono imputate al bilancio dell'incorporante

La data di efficacia civile, fiscale e contabile della fusione ex art. 2504 – bis c.c., secondo comma, è stabilita nel 1 gennaio 2022.

7- Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non sussistono particolari categorie di quote.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti a cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori della società partecipanti alla fusione.

Si fa presente che i soci di entrambe le società, incorporante ed incorporata, all'unanimità, rinunciano ai termini di cui agli artt. 2501 ter, 2501 quinquies e 2501 sexies

Si rende noto che i bilanci di esercizio degli ultimi tre anni sono depositati presso la Camera di Commercio di Arezzo/Siena e precisamente:

> Torrefazione Moka Più S.r.l. Unipersonale:

- Bilancio d'esercizio depositato il 07/08/2020 protocollo 31229/2020;
- Bilancio d'esercizio depositato il 13/08/2021 protocollo 34783/2021;
- Bilancio d'esercizio depositato il 21/06/2022 protocollo 28690/2022;

> Torrefazione Rionegro S.r.l.:

- Bilancio d'esercizio depositato il 14/09/2020 protocollo 35586/2020;
- Bilancio d'esercizio depositato il 27/10/2020 protocollo 43670/2021;
- Bilancio d'esercizio depositato il 27/06/2022 protocollo 29777/2022;

Si allega statuto sociale aggiornato con le modifiche apportate dal presente progetto di fusione.

Arezzo lì

**TORREFAZIONE MOKA PIU' S.R.L. UNIPERSONALE
SOCIETA' INCORPORANTE**

L'amministratore unico: Magi Marco



**TORREFAZIONE RIONEGRO S.r.l.
SOCIETA' INCORPORATA**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Sadocchi Renzo



NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

(S T A T U T O)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

DENOMINAZIONE

1.1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Torrefazione Moka Più S.r.l."

Art. 2

SEDE

2.1 - La Società ha sede in Arezzo.

2.2 - Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Art. 3

OGGETTO

3.1 - La Società ha per oggetto le seguenti attività: Il commercio all'ingrosso ed al minuto di coloniali, caffè, cacao, the, zucchero, biscotteria in pacchetti, e la importazione, la torrefazione e la somministrazione di caffè. A tal fine, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali.

3.2 - Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

3.3 - Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e sue modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Art. 4

DURATA

4.1 - La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5

CAPITALE SOCIALE

5.1 - Il capitale sociale è pari ad Euro 125.200,00 (centoventicinquemiladuecento/00) suddiviso in quote come per legge.

Art. 6

AUMENTO DI CAPITALE

6.1 - La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 - L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

6.3 - Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per

oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

6.4 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (in seguito indicato come "diritto di opzione"). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Art. 7

APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 - La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 8

8.1 - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

PER ATTO TRA VIVI

9.1 - I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

Ai fini della validità del trasferimento delle partecipazioni l'atto di cessione dovrà rivestire, ai sensi dell'art. 1352 cod. civ., la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Senza l'osservanza di tali forme, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, ovvero nel Registro delle Imprese, ai sensi del disposto della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La soppressione o la modifica della presente clausola potrà essere deliberata solo con decisione unanime dei soci.

9.2 - In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito od oneroso - ovvero permuta - delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione, ad eccezione del trasferimento a favore di altro socio, o coniuge o discendente in linea retta del socio.

9.3 - Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante biglietto raccomandato, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare

la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante.

9.4 - I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

9.5 - In caso di trasferimento a titolo gratuito o qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

9.5 bis - Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

9.6 - Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

9.7 - Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

9.7.1 - Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società ovvero venga per qualsiasi causa (ivi compresa fusione e/o scissione) a mutare il controllo della società socia.

In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo.

L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate sopra, precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad un arbitratore, secondo quanto previsto sopra.

Qualora la società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società, come determinato dall'arbitratore su istanza di uno qualsiasi degli altri soci: in tal caso sarà interamente a carico della società socia anche il costo dell'arbitratore.

9.8 - Il diritto di prelazione di cui ai commi precedenti sono, altresì, esclusi nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie di prelazione;

Art. 10

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

10.1 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

10.2 - In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento

della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c.

TITOLO III
RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11

RECESSO

11.1 - Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

11.2 - In particolare il socio ha diritto di recesso anche qualora non abbia consentito alle decisioni relative alla proroga del termine, alla modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in sede di recesso ed alla introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Nel caso in cui vengano introdotte clausole che determinino l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordinino il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti o pongano condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il diritto di recesso spetta non in dipendenza della delibera introduttiva della clausola in parola, ma nei casi e nei modi previsti dall'art. 2469 c.c.

11.3 - Può inoltre recedere il socio che non consenta a deliberazioni aventi ad oggetto:

- il trasferimento della sede in ambito nazionale, ma in una diversa provincia o regione,

- l'introduzione della clausola che consenta l'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

11.4 - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

11.5 - Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.6 - I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

11.7 - A tal fine sarà utilizzato il criterio noto alla pratica aziendalista come metodo misto patrimoniale - reddituale. Il metodo prescelto assume come valore di partenza il patrimonio netto di bilancio. Si procede quindi in successione:

- 1) alla revisione contabile degli elementi attivi e passivi,
- 2) alla inclusione tra gli elementi attivi dei beni immateriali non rilevati in bilancio,

- 3) alla valutazione, in termini di valori correnti di mercato degli elementi attivi, con l'eventuale evidenziazione di una serie di plusvalenze e minusvalenze, allo stato latenti. La rettifica del patrimonio netto contabile di bilancio con le variazioni in più o in meno derivanti dalla applicazione dei principi espressi ai precedenti punti consente di ottenere il valore effettivo stimato del patrimonio netto della società. Al valore del patrimonio netto così determinato va aggiunto il valore di avviamento. Esso sarà determinato dal prodotto tra il sovrapprofitto futuro (e cioè i redditi superiori a quella misura che remunererà solamente il capitale impiegato e le energie personali dei soci impiegate nel processo economico

aziendale) ed il numero di anni in cui si stima di godere del sovrapprofitto stimato.

11.8 - L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

In mancanza del raggiungimento di un accordo fra i soci nel termine sopra indicato, l'Organo Amministrativo dovrà offrire la partecipazione vantata dal socio receduto a tutti gli altri soci, i quali potranno decidere di acquistarla in proporzione alla rispettiva partecipazione da ciascuno vantata. I soci dovranno comunicare tale loro decisione entro i successivi 15 (quindici) giorni, indicando altresì se intendano rendersi acquirenti - e in che misura - anche della porzione per la quale altri soci non esprimano l'intenzione di acquistare. Decorso l'ultimo termine di cui sopra, l'Organo Amministrativo verificherà se sono giunte disponibilità all'acquisto per l'intera partecipazione vantata dal socio receduto e, quindi, se è possibile dar luogo alla liquidazione della quota in oggetto mediante acquisto da parte degli altri soci.

In assenza di un accordo tra tutti i soci non sarà comunque possibile collocare la quota presso terzi non soci.

11.9 - In particolare la cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta, personalmente, anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

11.10 - Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c..

11.11 - Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

11.12 - L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e sempreché non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

11.13 - Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

11.14 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di

efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

11.15 - Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 12

ESCLUSIONE

12.1 - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 c.c., può aver luogo:

a) per l'interdizione o l'inabilità del socio o per la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al 30% (trenta per cento) del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore;

c) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio;

d) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c. ovvero qualora questi per almeno 2 (due) anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante.

12.2 - Può essere escluso il socio che sia sottoposto a procedure concorsuali.

12.3 - L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere assunta con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

12.4 - La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

12.5 - Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

12.6 - Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso salvo quanto detto in appresso ed esclusa, peraltro, la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

A tal fine l'organo amministrativo provvederà alla determinazione del valore di liquidazione che comunicherà al socio escluso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero a mezzo posta elettronica certificata inviata all'indirizzo formalmente comunicato dal socio alla società per il ricevimento delle comunicazioni sociali. Il socio escluso avrà 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione detta per esprimere - a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo della società entro il termine suddetto - il proprio disaccordo ai sensi del III comma dell'art. 2473 del Codice Civile come richiamato dall'art. 2473 bis del Codice Civile; decorso detto termine la determinazione del valore di liquidazione si intenderà accettata in via definitiva.

12.7 - In particolare la cessione della quota del socio escluso agli altri soci,

ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso.

Successivamente alla delibera di esclusione, e nelle more del relativo procedimento, il socio escluso non potrà alienare la propria partecipazione a soggetti non individuati dalla società.

12.8 - Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni l'esclusione sarà priva di effetto.

12.9 - L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con deliberazione dei soci, ove questi rivedano nel merito il giudizio che ha portato alla delibera di esclusione.

12.10 - Non ricorrendo tali presupposti l'esclusione può essere revocata solo con lo stesso procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO IV

DECISIONE DEI SOCI

Art. 13

MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

13.1 - I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

I soci decidono altresì sulle seguenti materie:

il compimento di atti di acquisto, alienazione e concessione dei diritti reali anche di godimento o di garanzia aventi ad oggetto beni immobili.

13.2 - Ogni socio ha diritto di partecipazione alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

13.3 - Sono comunque riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- l'eventuale nomina dei sindaci e del Collegio Sindacale e/o del Revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ovvero delle Norme per il funzionamento della società;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 14

MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

14.1 - Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.2 - Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. con riferimento alle materie in cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

14.3 - In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione

assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

14.4 - Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

14.5 - Le decisioni non adottate in assemblea sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 15

DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

15.1 - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o anche a mezzo telefax inviati ai soci rispettivamente all'indirizzo o al numero di fax notificato alla società ed annotato nel libro dei soci, ovvero risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi del disposto di cui alla Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

15.2 - Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione del socio interpellato.

15.3 - Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

15.4 - La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Gli amministratori devono informare senza indugio tutti i soci ed i sindaci delle decisioni adottate.

La documentazione relativa deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni trascritte senza indugio a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16

DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

16.1 - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

16.2 - Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

16.3 - La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Gli amministratori devono informare senza indugio tutti i soci ed i sindaci delle decisioni adottate.

La documentazione relativa deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni trascritte senza indugio a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17

ASSEMBLEA DEI SOCI

17.1 - L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante lettera raccomandata, telefax, o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima

dell'adunanza, rispettivamente all'indirizzo o numero di fax o indirizzo di posta elettronica notificato alla società ovvero all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi del disposto della Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Più esattamente l'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

17.2 - Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

17.3 - L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

17.4 - Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 primo comma, numero 2) c.c.

17.5 - La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee), a mezzo procura generale.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita nè a membri degli organi amministrativi o di controllo o a dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 2 (due) soci.

17.6 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

17.7 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

17.8 - Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione,

accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

17.9 - L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

17.10 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

17.11 - Si applica l'art. 2374 del Codice Civile.

17.12 - Il socio in mora nei versamenti non ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci e, quindi, non potrà neanche intervenire alle assemblee o partecipare alle decisioni assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La partecipazione del socio in mora nei versamenti non deve essere computata ai fini del calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo, pertanto, in tale ipotesi, l'assemblea sarà validamente costituita e delibererà in base ai quorum indicati nel presente statuto calcolati al netto delle quote del socio in mora nei versamenti.

Art. 18

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

18.1 - Ferme restando le maggioranze di cui sopra, le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis c.c.

18.2 - In caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

18.3 - Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

18.4 - L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., anche mediante offerta di quote di

nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

18.5 - Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'art. 2482-bis secondo comma c.c. e delle eventuali relative osservazioni venga depositata nella sede della società prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta in assemblea.

18.6 - La riduzione del capitale di cui all'art. 2482-bis quarto comma c.c. può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, che deve adottarla con metodo collegiale, o dall'amministratore unico.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 19

NOMINA - REVOCA - DURATA

19.1 - La Società è amministrata da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) amministratori nominati con decisione dei soci, ovvero da un unico amministratore.

19.2 - Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica a tempo indeterminato e comunque fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, possono essere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

19.3 - Non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

19.4 - La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli.

Decade l'intero organo amministrativo qualora, per dimissioni o altre cause vengano a mancare:

- la metà dei consiglieri, se questi sono in numero pari;
- la maggioranza degli amministratori, se questi sono in numero dispari.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni.

19.5 - In ogni caso, con riferimento alle normative indicate dall'art. 2475 quinto comma C.C., le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Art. 20

COMPENSO

20.1 - Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 21

POTERI

21.1 - Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Art. 22

FORME DI AMMINISTRAZIONE

22.1 - Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

22.2 - Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente atto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente a più soggetti, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

22.3 - Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2475 C.C., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano. In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

22.4 - La redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 c.c. e comunque tutte le operazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 C.C. o da analoghe disposizioni di legge, sono in ogni caso di competenza dell'Amministratore Unico o degli amministratori riuniti in Consiglio di Amministrazione anche nel caso di amministrazione affidata a più persone congiuntamente o disgiuntamente tra loro e le decisioni degli amministratori debbono essere adottate mediante apposita deliberazione collegiale; a tal fine gli amministratori sono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di due soli amministratori, la decisione dovrà essere presa congiuntamente. Le deliberazioni così assunte sono fatte constare da verbale sottoscritto da almeno uno degli amministratori; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1 - Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il vice-presidente se non già nominati dai soci.

23.2 - Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

23.3 - Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 14.4, 15 e 16; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

23.4 - Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

23.5 - L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza,

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima

dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

23.6 - L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

23.7 - Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

23.8 - La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

23.9 - Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

23.10 - E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 24

AMMINISTRATORI DELEGATI

24.1 - Il Consiglio (o una decisione dei soci) può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

24.2 - L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (o dai soci nel caso la delega sia da questi decisa) contestualmente alla nomina.

Art. 25

RAPPRESENTANZA

25.1 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, al Vice Presidente,
- all'Amministratore delegato, nei limiti della delega,
- a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto a ciò espressamente delegati con delibera del Consiglio stesso che potrà essere attribuita anche per singoli atti.
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiunta ai sensi dell'art. 2257 c.c.,
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c.

25.2 - L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI

CONTROLLI

Art. 26

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26.1 - Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidano di avvalersi di un Organo di Controllo o di revisione legale dei conti, la gestione societaria sarà controllata da un Organo nominato con decisione dei

Soci tra quelli previsti e consentiti ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile. L'Organo di Controllo nominato potrà essere monocratico o collegiale.

26.2 - L'Organo nominato esercita la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I soci possono, altresì, decidere di nominare sia un organo di natura sindacale, sia un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

26.3 - Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge applicabili.

Art. 27

CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

27.1 - In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 28

ESERCIZIO SOCIALE

28.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

BILANCIO

29.1 - Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

29.2 - Gli utili saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del codice Civile:

b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 30

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

30.1 - Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

30.2 - E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla

cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO IX

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Art. 31

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

31.1 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dagli arbitri nominati. Gli arbitri formeranno la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e delle Leggi Speciali in materia. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

RINVIO

32.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 33

EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

Titoli di debito

Art. 33 - **Titoli di debito** - La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole dei 2/3 degli amministratori.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'art. 2483, comma 2.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

I titoli di debito devono indicare:

- 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

- 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- 6) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

- 1) alla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- 2) alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- 4) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.

Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata. La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito. All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori e i sindaci.

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 del Codice Civile. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.